

Legge regionale 20 luglio 2022 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 32 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<di cinque anni>> sono inserite le seguenti: <<dalla data di conclusione dell'iniziativa>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.>>;

c) al comma 2 le parole <<l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49, comma 1>>;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. I regolamenti e i bandi di settore possono prevedere, anche in considerazione della natura dei soggetti beneficiari, vincoli di durata minore.>>;

e) al comma 5 le parole <<In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico>>.